



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Unità Operativa Servizio 2
“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

Prot. n. 0002298 del 01/04/2020

All'on.le Presidente della Regione Siciliana

Agli Assessori Regionali

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli
Uffici speciali regionali

e, p.c.

Ai Sigg. Referenti delle Conferenze
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni
LORO SEDI

Oggetto: report della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 31 marzo 2020, svoltasi in collegamento in modalità di videoconferenza, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano, 4 - Roma.

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro Boccia, ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 12 marzo 2020

Approvati

1. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro

Lo schema di decreto recepisce la direttiva 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro il cui termine di recepimento era fissato al 17 gennaio 2020.

Parere reso, con la richiesta delle seguenti proposte emendative,

-inserire all'art. 1, un comma 2,

“2) Per l'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano approva specifici atti di indirizzo, definendo contenuti dei programmi di controllo sanitario e loro periodicità, criteri di inclusione e di valutazione degli esiti, nonché modalità organizzative, a garanzia di appropriatezza e omogeneità sull'intero territorio nazionale.”

-all'Allegato XLIII - Valori limite di esposizione professionale, inserire la seguente nota generale:

"Per gli agenti di cui al presente Allegato restano fermi, ove previsti, gli obblighi normativi stabiliti dal Regolamento 1907/2006/CE nei casi di autorizzazione o restrizione".

2.Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della sentenza della Corte costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al materiale rotabile ferroviario. Modifica DM 10 agosto 2017, n. 408

Sancita intesa

3. Parere, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato

Parere reso, con la richiesta di emendamenti, accolti solo parzialmente dal Mattm, con il parere negativo di Regione Lombardia.

4. Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale

delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 7 dello statuto del Consiglio nazionale delle ricerche - Designazione di "maggiore rilevanza".

Rinvio

5. Designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al Comitato Operativo della Protezione civile - Designazione di "minore rilevanza".

Designazione acquisita

6. Intesa, ai sensi dell'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il grano duro

Il provvedimento, che si riferisce agli anni 2020, 2021 e 2022, con uno stanziamento di 10 milioni di euro all'anno, istituisce un aiuto in regime *de minimis* per i coltivatori di frumento duro che stipulano contratti di filiera con gli operatori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti cerealicoli e lattiero caseari. La stipula di detti contratti è strumentale al sostegno dell'organizzazione economica dei produttori ed al miglioramento della qualità del frumento duro italiano, anche attraverso l'utilizzo di sementi certificate, che costituiscono i principali obiettivi del provvedimento. Viene individuato in AGEA il soggetto gestore dell'aiuto, al quale devono rivolgersi i soggetti beneficiari.

Sancita intesa con il seguente emendamento:

- all'art. 6 comma 4 inserire dopo la parola "*Ministero*" le parole "*e alle Regioni e alle Province Autonome*".

7. Intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 443/1999, sulla Proposta di programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIRA/ARA) - anno 2020

I controlli funzionali sulle produttività del bestiame sono attività tecniche svolte dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), al fine di poter rilevare, secondo *standards* riconosciuti a livello internazionale, i dati tecnici necessari all'attività di incremento e miglioramento della produttività animale e alla sua valorizzazione economica.

Il provvedimento interviene in una fase di transizione dell'intero sistema allevatorio che passerà da un metodo programmatico a uno di tipo consuntivo per la raccolta dei dati sull'attività svolta, in attuazione del d.lgs. n. 52/2018. Per motivi di urgenza e per l'impossibilità di validare i dati inviati dagli Enti selezionatori, nel 2020, l'impostazione del decreto è stata ancora affidata al criterio di standardizzazione dei costi. Pertanto, la parte rilevante del provvedimento si concentra nelle tabelle finali, contenute negli Allegati 1, 2 e 2 *bis*, dove in sintesi è riportato il totale della spesa ammissibile, pari ad euro 43.676091,48 - a cui il Ministero partecipa con un contributo complessivo di euro 22.506.095,00 e che è ripartito secondo i calcoli esposti nell'Allegato 2 *bis*.

Sancita intesa con le seguenti raccomandazioni:

1. pagina 4 – alinea 1, sostituire a “costituzione” con “attivazione” del Comitato nazionale zootecnico, e inserire “ istituito con DM 2108 del 26 febbraio 2020”;
 2. pagina 16 - paragrafo 3.6 Laboratori alinea 1°: dopo ACCREDIA ... partecipano anziché partecipare;
 3. manca la pagina 25 - paragrafo 5. Il sistema informatico;
 4. pagina 28 – ultima alinea paragrafo 6. Indicazioni operative: sostituire a “costituzione” con “attivazione” del Comitato nazionale zootecnico;
 5. pagina 30 – paragrafo 6.2 Ente terzo delegato: refuso alinea 4° eliminare “dalle”;
 6. pagina 34 – paragrafo 8. Modalità di finanziamento – alinea 4° della pagina inserire nel testo la parte in grassetto sottolineata:
 7. Ai fini della massima trasparenza gli importi relativi alla compartecipazione degli allevatori al presente Programma di Raccolta Dati svolto dall’ente terzo delegato e/o sue articolazioni territoriali e ai Programmi Genetici svolti dagli Enti selezionatori, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle Associazioni degli Allevatori:
 - Programma Raccolta Dati: Compartecipazione allevatori ai Servizi di raccolta dati del Soggetto Terzo delegato, mediante l’articolazione territoriale: pari a ... €/capo:
 - Servizi territoriali raccolta dati in allevamento pari a ... €/capo;
 - Servizi centrali pari a ... €/capo;
 - Programmi Genetici: Compartecipazione allevatori ai Servizi dell’Ente selezionatore (ANA): pari a ... €/capo;
- Tale indicazione deve essere riportata anche sulle note di debito/fatture emesse e su tutti gli altri documenti rilasciati dalle Associazioni Allevatori.
- Al riguardo, la quota di compartecipazione al presente “Programma” e ai “Programmi Genetici”, da

parte degli allevatori, dovrà essere stabilita separatamente sia dagli Enti selezionatori (ANA) sia dall'Articolazione Territoriale.

8. Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stal)"

Lo schema di decreto è stato predisposto con urgenza al fine di fronteggiare una nuova ed inaspettata emergenza fitosanitaria, causata dalla diffusione dell'insetto Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) in varie e vaste zone italiane, che ha reato ulteriori, gravi problemi alle coltivazioni ortofrutticole, con conseguenti ricadute economiche, calcolate nel dimezzamento dei raccolti previsti. Il provvedimento definisce le misure da adottare sul territorio nazionale ai fini della prevenzione, del controllo e del contrasto alla diffusione della cimice asiatica, partendo dalle indagini per verificarne la presenza sul territorio, a cura dei Servizi fitosanitari regionali in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche territoriali, ed arrivando alle misure di emergenza.

Parere favorevole, con le seguenti raccomandazioni:

- 1) Valutare la possibile modifica dell'articolo 2 comma 1 stralciando le parole: “allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio” in quanto tale attività non appare pertinente rispetto allo specifico strumento normativo di che si tratta, mirato prevenire, controllare e contrastare la cimice asiatica.
- 2) All'articolo 3 comma 3 si propone di valutare in aggiunta ai formulati commerciali autorizzati per lo specifico impiego, secondo le prescrizioni di etichetta, anche “usi eccezionali debitamente documentati ed autorizzati”. Ciò al fine di non precludere la possibilità di estensione di etichetta o utilizzo sperimentale di nuove molecole/principi attivi che potrebbero essere efficacemente utilizzati come mezzi chimici di prevenzione controllo e contrasto della cimice asiatica.
- 3) All'articolo 4 comma 2 si propone l'attivazione di controlli a campione per la corretta implementazione delle strategie di controllo della cimice da parte delle Organizzazioni dei produttori e loro Associazioni, che possono avvalersi per tale compito anche di Enti di consulenza tecnica, riconosciuti dalle stesse Organizzazioni dei produttori.

Ancorché questa condizione possa risultare di utilità e di supporto all'intero sistema produttivo, si ritiene che la condizione di riconoscimento di idonei Enti di consulenza tecnica rappresenti un esercizio di difficile e disomogenea applicazione per le diverse Organizzazioni dei produttori, mancando tra l'altro comuni linee operative per il riconoscimento stesso, oltre che di mostrarsi

debole condizione operativa rispetto ad un processo di terzietà dei controlli. Gli enti di consulenza tecnica dovrebbero o potrebbero essere diversamente riconosciuti, non già dalle Organizzazioni dei produttori ma ad esempio dai Servizi fitosanitari regionali o provinciali competenti.

9. Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali, di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Il provvedimento indica i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), inserito dalla legge di bilancio pluriennale dello Stato 2020-2022 tra le previsioni del MiPAAF, con uno stanziamento di 200.000 euro all'anno.

Tali Commissioni perseguono il fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi nonché la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole e sono istituite, su richiesta delle organizzazioni che partecipano ai Tavoli di filiera. Il decreto destina, all'art. 3, l'intera consistenza del Fondo, anche nelle eventuali successive variazioni, al sostegno finanziario delle attività di supporto tecnico svolte dalla Borsa merci telematica italiana (BMTI) - Società pubblica non a scopo di lucro (S.c.p.A.), che garantisce il funzionamento delle CUN.

Parere favorevole

10. Informativa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante "Proroga del Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune", di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, di attuazione dell'art. 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Il provvedimento proroga le disposizioni del DM del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 3 giugno 2019 che disciplina la concessione dell'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori, in regime *de minimis*, in misura pari al 50% dei pagamenti diretti per i quali gli Organismi pagatori abbiano terminato la verifica delle condizioni di ammissibilità, al fine di sostenere i redditi delle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e delle gravi fitopatie riscontrate nonché degli ulteriori danni determinati dall'epidemia di COVID-19. La misura è annualmente attivata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 aprile.

Informativa resa

11. Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Triennio 2016-2018

A seguito della sottoscrizione avvenuta il 25 giugno 2019 dell'Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni – triennio 2016-2018, è stato avviato l'iter per la definitiva approvazione dell'Accordo.

Nella seduta del 9 luglio 2019 è stato acquisito il parere favorevole del Comitato di settore Regioni-Sanità e la Corte dei Conti ha comunicato la certificazione positiva.

Sancita intesa

12. Intesa, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. recante modifiche al D.P.C.M. 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l'anno 2019

Lo schema di DPCM stabilisce che le risorse di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPCM 4 dicembre 2019 siano utilizzate, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna Regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da Covid-19. Inoltre semplifica ed accelera il trasferimento delle risorse alle Regioni e proroga i termini per l'invio delle schede programmatiche previste dall'art. 5 del DPCM 4 dicembre 2019.

Sancita intesa

13. Parere, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 5 luglio 2019, n. 102, sullo schema di decreto della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico recante Criteri per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone
Parere favorevole sulla nuova stesura del provvedimento, con l'impegno del Ministero dell'Ambiente di aprire un tavolo per approfondire i contenuti.

14. Intesa, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante "Approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020"

Lo schema di decreto, predisposto ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 32 del 2018, sostituisce il Piano assicurativo annuale, in una visione sistematica degli strumenti disponibili che operano in maniera complementare e coordinata. Per il 2020 viene confermato quanto previsto per l'annualità precedente, permettendo così agli imprenditori di poter sottoscrivere le stesse tipologie di polizze del 2019, nonché di poter aderire a Fondi di mutualizzazione per la tutela dei rischi climatici e sanitari oppure di aderire a Fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito aziendale

Sancita intesa, con la richiesta di integrare la voce PIRALIDE, inserita ex-novo nella tabella 1.6 dell'allegato 1, con la coltura del sorgo: PIRALIDE PER IL MAIS E IL SORGO

15. Modifica punto 10 dell'ordine del giorno:" Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Proroga del Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019".(vedasi punto 10)

Sancita intesa

16. Accordo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020

Per l'anno 2020 sono 5 le linee progettuali per l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e i relativi vincoli economici, siano quelle di cui agli allegati A e B del presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e di seguito elencate:

- linea progettuale Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multicronicità - anche in relazione all'emergenza covid 19;
- linea progettuale Promozione dell'equità in ambito sanitario;
- linea progettuale Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo

delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica - con vincolo di risorse pari a 100 milioni di euro;

– linea progettuale Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione - con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP-Network;

– linea progettuale La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio - anche in relazione all'emergenza covid 19 .

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 12 marzo u.s, ha definito l'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020 e la ripartizione dei 185 milioni di euro per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket, tenendo conto dei criteri di stima del minor gettito per ciascuna Regione inseriti nel "Ddl Bilancio 2020".

Tale proposta è stata inviata ai Ministri della salute e dell'economia e finanze, ai fini della definizione del riparto per l'anno 2020 su cui esprimere l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Al fine di definire il riparto in tempo utile per dare certezza alla programmazione 2020, la Conferenza ha comunicato ai Ministri di aver preso a riferimento le medesime Regioni benchmark dello scorso anno (Piemonte, Emilia Romagna e Veneto). Le Regioni hanno altresì ribadito ai Ministri, la necessità di recepire, in un primo provvedimento utile, la proposta emendativa, relativa alla modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevedendo che siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni eleggibili.

La proposta di accordo del Ministero della Salute recepisce i contenuti dell'Accordo politico della Conferenza.

Sancito accordo

17. Intesa, ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 è stato determinato dall'articolo 1, comma 514, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in 116.439,00 milioni di euro. Detto importo è incrementato di 10,00 milioni di euro per finanziare l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che

partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di ulteriori 25,20 milioni per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionali.

L'articolo 1, comma 447, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede poi un ulteriore incremento pari a 185 milioni di euro per finanziare l'abolizione, dal 1 settembre 2020, della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 25, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone poi l'incremento di ulteriori 2 milioni di euro per il finanziamento dello screening neonatale.

Alla normativa sopra richiamata si aggiungono le recenti disposizioni intervenute a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è infatti previsto che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare i diversi interventi in ambito sanitario disposti con il medesimo decreto legge e con il precedente decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato oggetto della presente proposta è quindi rideterminato in complessivi 118.071,20 milioni di euro.

Detto importo viene quindi ridotto di 164 milioni di euro e di 500 milioni di euro per consentire il finanziamento, rispettivamente, del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Le risorse di tali fondi saranno ripartite in favore delle regioni secondo specifiche modalità individuate con decreto 16 febbraio 2018 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al netto di detti importi, pertanto, lo stanziamento iniziale è quantificato in complessivi € 117.407,20 milioni.

Sancita intesa

18. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2020

Sul FSN 2020 sono stanziati € 1.500.000.000 per obiettivi di piano sanitario nazionale. Con tale proposta vengono ripartiti tra le Regioni e le Province autonome € 1.021.134.264.

La proposta di deliberazione del CIPE recepisce i contenuti dell'Accordo politico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 marzo u.s..

Sancita intesa

19. Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2020

Il provvedimento ripartisce fra le Regioni le quote premiali relative all'anno 2020 per un importo complessivo pari a 295.178.000,00 mln di euro.

Sancita intesa

20. Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per la competitività delle filiere agricole

Sancita intesa, con le seguenti richieste emendative:

A. eliminazione intervento sull'orzo distico e riparto delle risorse (1,5 milioni) come di seguito.

B. estensione alla soia dell'intervento sui legumi e categorizzazione dei legumi ammissibili (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella). Sono esclusi quelli da consumo fresco come indicato da ISMEA "legumi ad alimentazione umana". Inoltre, si opera una modifica del budget, sicchè lo stesso diviene pari a: 4, 5 milioni di euro per il 2020 ed altrettanti 4,5 milioni di euro per il 2021;

C. aumento del budget sul mais, sicchè lo stesso diviene pari a 5 milioni di euro per il 2020 e a 6 milioni di euro per il 2021;

Motivazione: Si ritiene che la tenuta dei sistemi produttivi zootecnici, in termini di approvvigionamento della filiera zootecnica, sia prioritaria, viste anche le speculazioni sui prezzi sul mercato internazionale, rispetto alla filiera dell'orzo distico, la quale ultima, più che di sostegno immediato, necessiterebbe di interventi di ricerca e sperimentazione.

21. Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sancita intesa, con l'impegno del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e alimentari di attivare un confronto urgente per la predisposizione di un ulteriore DM che recepisca le richieste delle Regioni escluse dal presente decreto contenute in un primo documento ricognitivo allegato.

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Cappelletti¹

¹ Originale agli atti d'ufficio